



Comune di Agliè

Via Principe Tommaso 22 – 10011 Agliè

Tel: 0124.330367 – Fax: 0124.330280

agliè@ruparpiemonte.it

www.comune.aglie.to.it

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28/01/2017

**AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2016/2018**

TRIENNIO 2017/2019

TRASPARENZA ED ACCESSO CIVICO

Il D.Lgs. n. 97 del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha riordinato la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale dei riferimenti alla trasparenza ed integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTCPT), come indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 sono stati apportati dei correttivi alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano:

- La nozione di trasparenza ed i profili soggettivi ed oggettivi (artt. 1-2 e 2 bis);
- L'accesso civico (artt. 5-5 bis-5 ter);
- La razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" (art. 6 e segg.).

Il nuovo **principio generale di trasparenza** prevede che *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul proseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

ACCESSO CIVICO - DISCIPLINA

Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: 1. *"Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso*



Comune di Agliè

Via Principe Tommaso 22 – 10011 Agliè

Tel: 0124.330367 – Fax: 0124.330280

agliè@ruparpiemonte.it

www.comune.aglie.to.it

civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione".

Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa, viene introdotta una nuova forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013 prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

L'accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di esercitare proprio un controllo diffuso sull'azione amministrativa, specificatamente rivolto alla verifica dell'efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse.

Secondo l'art. 46, inoltre, *"il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".*

I limiti previsti e per i quali l'accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela "di interessi giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dall'art. 5-bis e precisamente:

- Evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico
- Difesa ed interessi militari
- Sicurezza nazionale
- Sicurezza pubblica
- Politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato
- Indagini su reati
- Attività ispettive
- Relazioni internazionali
- Evitare un pregiudizio ad interessi privati
- Libertà e segretezza della corrispondenza
- Protezione dei dati personali



Comune di Agliè

Via Principe Tommaso 22 – 10011 Agliè

Tel: 0124.330367 – Fax: 0124.330280

agliè@ruparpiemonte.it

www.comune.aglie.to.it

- Tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d'autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

E' escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1 della legge n. 241 del 1990.

ACCESSO CIVICO - PROCEDURA

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, operativamente il cittadino pone l'istanza di accesso identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Può attuarlo anche telematicamente rivolgendosi :

- 1) All'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- 2) Al responsabile della prevenzione della corruzione e/o della trasparenza (qualora abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che comunque mantiene un ruolo di controllo e di verifica.

Il responsabile a cui viene inoltrata l'istanza dovrà valutarne l'ammissibilità non più sulla base della motivazione o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l'assenza di pregiudizio a interessi rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida ANAC - Garante Privacy.

Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni.

Se l'amministrazione individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione a questi.

Essi avranno dieci giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso.

L'amministrazione dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della presenza dell'interesse dei terzi da tutelare.

Qualora l'amministrazione ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l'istanza motivando tale decisione.

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che deciderà con provvedimento motivato eventualmente sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

In ultima istanza il richiedente potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Difensore Civico. Ovviamente anche il controinteressato potrà ricorrere con le medesime modalità al Difensore Civico.



Comune di Agliè

Via Principe Tommaso 22 – 10011 Agliè

Tel: 0124.330367 – Fax: 0124.330280

agliè@ruparpiemonte.it

www.comune.aglie.to.it

ALLEGATO (A): Modulo per la richiesta di accesso civico

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILITA'

Il responsabile della Trasparenza ha il compito di:

- Provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- Controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Segnalare al Sindaco e, nei casi più gravi, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Come chiarito nel PNA 2016, § 4, in una logica di semplificazione della realizzazione di una apposita piattaforma informatica, il PTPC è pubblicato sul sito istituzionale al massimo entro un mese dall'adozione. Non deve essere trasmesso alcun documento all'ANAC.

I contenuti del presente aggiornamento costituiscono modifica ed integrazione del Piano Comunale Anticorruzione 2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30 gennaio 2016 e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 7 del 30 gennaio 2016 che costituisce allegato del predetto PTPC che nella sua totalità, compresi i relativi allegati, vengono confermati per il triennio 2017/2019.

Allegati: (A): Modulo per la richiesta di accesso civico

(B): Sezione Amministrazione trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione